



COMUNE DI GENOLA

PROVINCIA DI CUNEO

Lavori Pubblici

REGOLAMENTO PER LE MANOMISSIONI SU SUOLO PUBBLICO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 in data 26/11/2018
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 in data 08/04/2019
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 in data 15/06/2020



Via Roma, 25 - 12040 Genola (CN)
www.comune.genola.cn.it
Tel: +39 0172 68 660
Fax: +39 0172 68 858

e-mail: lavoripubblici@comune.genola.cn.it
P.E.C.: genola@cert.ruparpiemonte.it
P.Iva e Cod. fisc.: 00464700046
IBAN: IT88Z0630546851000000891685

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Genola e qualunque altro soggetto, sia pubblico che privato, che abbia la necessità di eseguire interventi di installazione, modifica, integrazione e mantenimento di servizi ed impianti (acquedotto, fognature, tombinature, gas, telefono, illuminazione pubblica e privata, ecc.) comportanti la manomissione di suolo comunale.
2. Chiunque intenda realizzare lavori comportanti la manomissione di suolo pubblico deve acquisire dal Comune preventiva autorizzazione.
3. Sono escluse dall'acquisizione della suddetta autorizzazione gli interventi effettuati da Ditte direttamente incaricate da questo Comune mediante convenzione, appalto o concessione.

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda.

1. Chiunque intenda manomettere per qualsiasi ragione le aree pubbliche o di uso pubblico Comunale, è tenuto a presentare al Comune domanda in bollo, debitamente sottoscritta, per il rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il preventivo pagamento della tassa o del canone per l'occupazione del suolo pubblico, qualora dovuti.
2. L'istanza deve contenere:
 - a) dati del richiedente;
 - b) dati dell'impresa che realizzerà l'intervento;
 - c) ubicazione dell'intervento;
 - d) descrizione dell'intervento specificando di quale tipo di sottoservizi si tratta (gas, acquedotto, fognatura, telefonia, reti elettriche od altro);
 - e) il rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione;
 - f) planimetria contenente le indicazioni del tracciato cui manomettere il suolo pubblico e le dimensioni dello scavo;
 - g) la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario.
3. Ogni modifica dei dati sopra riportati dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato d'intervento. La nuova autorizzazione o la modifica di quella esistente potranno comportare un incremento dell'importo cauzionale previsto nel presente Regolamento.

Art. 3 - Autorizzazione e tempi di esecuzione.

1. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, ove nulla osti, verrà rilasciata in bollo dal Responsabile del Servizio Tecnico, previa acquisizione del parere del Comando di Polizia Municipale.
2. Entro 20 gg. dal ricevimento della domanda, il Responsabile del Servizio Tecnico potrà richiedere eventuali integrazioni a corredo dell'istanza. (1)
3. L'autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico entro 10 gg. dalla presentazione delle integrazioni di cui al precedente comma od entro 30 gg. dalla presentazione dell'istanza qualora non necessitassero integrazioni. (1)
4. L'autorizzazione avrà validità un anno dal rilascio, salvo richiesta di apposita proroga da inoltrarsi al Comune prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
5. Prima di dare inizio ai lavori, il richiedente dovrà dare avviso a tutti i gestori di pubblici servizi interessati e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento, affinché non venga arrecato danno alle tubazioni, cavi, manufatti o impianti preesistenti.
6. L'autorizzato dovrà presentare al protocollo comunale la comunicazione di inizio lavori, prima dell'avvio degli stessi.
7. Il Comune, valutata l'istanza, stabilirà, in caso di accoglimento e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, le condizioni, comprese quelle in materia di circolazione stradale, sicurezza, ambiente ed igiene alle quali subordinare il rilascio dell'autorizzazione. Potrà inoltre



modificare in ogni momento le modalità di esecuzione e revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti e comunque per esigenze di pubblico interesse.

8. L'autorizzato dovrà comunicare al Comune la fine dei lavori entro 5 gg. dall'ultimazione degli stessi.

Art. 4 – Interventi urgenti

1. In caso di emergenza, qualora si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, si potrà procedere alla manomissione del suolo pubblico previa comunicazione, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Resta l'obbligo di regolarizzare l'intervento urgente entro gg. 7 dall'avvio dei lavori: l'intervento dovrà essere attuato con tutte le modalità e prescrizioni dettate dal presente regolamento, ivi compreso il versamento del rimborso spese per i lavori di competenza comunale.

Art. 5 – Specifiche tecniche e prescrizioni di carattere generale per l'esecuzione dei lavori

1. L'esecuzione delle opere, nonché l'occupazione del suolo pubblico, dovrà sempre avvenire in modo da intralciare il meno possibile la circolazione veicolare e pedonale e da non costituire fonte di pericolo per l'utenza, in particolare le attività di cantiere dovranno essere installate in suolo privato dove possibile.
2. Dovranno in particolare essere scrupolosamente osservate le seguenti prescrizioni, a carico del richiedente:
 - a) il cantiere dovrà essere adeguatamente delimitato nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative; dovranno parimenti essere collocati segnali di pericolo e di preavviso e, qualora il cantiere impedisca il transito contemporaneo dei veicoli nei due sensi di marcia, il traffico a senso unico alternato dovrà, se necessario, essere disciplinato con segnalazioni semaforiche e con segnalazioni manuali effettuate da personale addetto;
 - b) dovranno porsi idonee segnalazioni luminose di preavviso e di delimitazione del cantiere in caso esso resti aperto durante la notte;
 - c) qualora i lavori interessino pavimentazione in porfido, masselli autobloccanti o comunque costituite da elementi lapidei, la parte asportata dovrà essere recuperata per intero e dovrà essere allontanata fino all'esecuzione del ripristino e non depositata nell'area di cantiere.
3. Resta inteso che il richiedente e l'esecutore dei lavori saranno unici e soli responsabili, tanto civilmente quanto penalmente, dell'osservanza di tutte le norme vigenti in materia e specificatamente di quelle riguardanti la prevenzione degli infortuni e la sicurezza stradale.
4. I lavori dovranno essere condotti in modo sollecito e continuo da un'impresa specializzata e debitamente attrezzata, assicurata contro i rischi verso terzi e diretta da un tecnico competente.
5. L'accatastamento dei materiali provenienti dagli scavi sul suolo pubblico è tassativamente vietato. Questi dovranno essere stoccati in appositi contenitori e trasportati in giornata a risulta.
6. L'area circostante i lavori dovrà pertanto essere mantenuta pulita e, se del caso, inumidita per l'abbattimento delle polveri durante tutto il periodo dell'espletamento dei medesimi.
7. È vietato l'accatastamento del materiale tecnologico di impiego per l'esecuzione dei lavori. Questi dovranno essere introdotti sul cantiere per il fabbisogno giornaliero. Dovranno essere a tal uopo, qualora necessarie, reperite aree di stoccaggio, che se su suolo pubblico dovranno essere autorizzate e regolarmente recintate e protette.



8. I materiali lapidei (porfidi, ecc.), provenienti dagli scavi e da reimpiegare nei ripristini dovranno essere asportati con cura e depositati in aree all'uopo destinate; il trasporto a stoccaggio dovrà pertanto essere definito in accordo con l'Ufficio Tecnico.
9. Il richiedente e l'esecutore dei lavori saranno unici e soli responsabili – in solido – della perfetta esecuzione e della stabilità dell'opera e del ripristino provvisorio o definitivo dello stato dei luoghi, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.
10. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada.

Art. 6 – Specifiche tecniche per scavi e riempimenti.

1. Si dovrà provvedere all'asportazione della pavimentazione stradale per il tratto strettamente indispensabile all'esecuzione dei lavori; le pavimentazioni bituminose dovranno essere preventivamente tagliate con fresa o disco. Eccezionalmente, per interventi urgenti di riparazione di cavi o condotte lesionati, si potrà operare in altro modo, nel quale caso comunque si dovrà sempre evitare di interessare superfici superiori al necessario e si dovrà avere cura di riquadrare gli interventi eseguiti.
2. La condotta, cavo o tubazione, dovrà essere protetta con guaine o canalette e dovrà essere posata su un letto di sabbia ben costipato dello spessore di almeno 10 cm. e rivestita e coperta sempre con sabbia del medesimo spessore minimo.
3. Il riempimento dello scavo dovrà avvenire con tout-venant di fiume o di cava, sistemato e costipato in strati di spessore non maggiore di cm. 30 per la buona tenuta del ripristino nel tempo. In sede di autorizzazione l'Amministrazione potrà imporre l'utilizzo di misto cementato a basso contenuto di cemento (100kg./mc) per uno spessore medio definito dall'autorizzazione stessa.
4. La preparazione del piano di posa della pavimentazione sarà eseguita mediante stesura e costipamento di detrito calcareo di cava per uno spessore compresso non inferiore a cm. 10.
5. Se le pavimentazioni compromesse sono costituite da elementi lapidei e/o di cemento (porfidi, lastre in pietra, autobloccanti, ecc.) il sottofondo dovrà comprendere, come strato finale, un battuto in cls dello spessore medio di cm. 12 atto a ricevere la sovrastante pavimentazione.

Art. 7 – Tubature.

1. Cavi o condutture dovranno essere posati a profondità idonea.
2. La profondità di posa viene misurata facendo riferimento al filo superiore della pavimentazione stradale ed alla generatrice del cavo o conduttura posata; qualora la posa si effettui sotto un marciapiede si fa ugualmente riferimento al filo superiore della pavimentazione della sede stradale.
3. La profondità di posa, salvo diverse e specifiche disposizioni normative dell'Ente erogatore del servizio ovvero in casi di necessità e per comprovate particolari esigenze e non sia tecnicamente possibile una diversa realizzazione, dovrà essere non inferiore a cm. 80, misurati tra il piano di calpestio del suolo pubblico e l'estradosso della conduttura. È rimessa al giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale la facoltà di prescrivere una maggiore profondità.
4. Nella posa di cavi e condutture interrate dovranno essere osservate le distanze di sicurezza previste dalle vigenti norme in materia, sia riferite alle distanze che ad eventuali intersezioni ed attraversamenti tra i diversi servizi.
5. Superiormente al cavo o condotta interrato, a distanza non inferiore a 15 cm. e non superiore a 25 cm., dovrà porsi una rete – od un nastro – di sufficiente larghezza, realizzato in materiale garantito inalterabile per almeno 15 anni, di tipo accettato espressamente dall'Amministrazione Comunale e nei seguenti colori:
 - condotte per acqua potabile: azzurro



- condotte per gas: giallo
 - condotte teleriscaldamento: bianco
 - condotte fognarie: verde
 - cavi telegrafici e/o telefonici: rosso
 - cavi elettrici: grigio
6. La presente prescrizione si applica sia nel caso di nuove installazioni di cavi o condutture, che nel caso di allacciamenti ed in quello di realizzazione di opere di manutenzione.
 7. In conseguenza ai lavori di rifacimento o nuova costruzione di sedimi stradali (sottofondi e pavimentazioni), qualora si accerti un rischio per la nuova pavimentazione stradale conseguente a possibili rotture di allacciamenti obsoleti (acqua, gas, fognature) dei fabbricati privati alle reti urbane, l'Amministrazione imporrà la sostituzione e riparazione degli stessi: l'esecuzione delle opere dovrà essere conforme alle norme del presente regolamento.

Art. 8 – Superficie da ripristinare e modalità di calcolo

1. Nel caso di pavimentazione in conglomerato bituminoso il computo della superficie da ripristinare su strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore a 4 metri sarà come segue:
 - a) nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera carreggiata e per la tratta interessata (fig. 1).
 - b) nel caso di attraversamento sia totale, sia parziale, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 5 per tutta la larghezza della sezione stradale (fig. 2, 3, 4, 6);
 - c) nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata se la distanza risulta inferiore a metri 5 (fig. 5).
2. Nel caso di pavimentazione in conglomerato bituminoso il computo della superficie da ripristinare su strade aventi carreggiata di larghezza superiore a 4 metri sarà come segue:
 - a) nel caso di scavi longitudinali, il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (metà carreggiata) e per la tratta interessata (fig.7);
 - b) nel caso di attraversamento minore di metà carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 5 per tutta la larghezza corsia (metà carreggiata) (fig. 8, 10);
 - c) nel caso di attraversamento totale dell'intera carreggiata il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 5 per tutta la larghezza della carreggiata (fig. 9);
 - d) nel caso di scavi longitudinale e trasversali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia e per metri 5 di lunghezza sull'altra corsia (fig. 11, 13);
 - e) nel caso di scavi longitudinali e attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata dell'altra corsia (fig. 12);
 - f) nel caso di scavo longitudinale interessante il centro strada il manto dovrà essere esteso a tutto il piano viabile (fig. 14).
3. Nel caso di pavimentazioni lapidee o cementizie il computo della superficie da manomettere verrà effettuato tenendo conto del minimo rettangolo circoscritto alla rottura, aumentato di un franco laterale di metri 0,5 per parte del rettangolo stesso.
4. Per le rotture eseguite su marciapiedi di qualsiasi genere la rottura stessa sarà riferita, in ogni caso, a tutta la larghezza del marciapiede.
5. Nel caso di pavimentazioni speciali e diverse (es: strade sterrate, viali inghiaiiati, ecc.), le pavimentazioni in questo caso dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte come in origine, seguendo le modalità di calcolo dei precedenti commi 1 e 2.
6. (2)



Art. 9 – Specifiche tecniche relative al ripristino dei manti stradali bituminosi a carico del richiedente autorizzato.

1. Comprende la stesa, su di un piano di posa perfettamente liscio e costipato, di uno strato di base dello spessore di cm. 12 di conglomerato bituminoso, opportunamente rullato e costipato con le seguenti caratteristiche:
 - limiti granulometrici della miscela di aggregati:

passante % al crivello UNI da mm.	40	100
“	30	85 ÷ 100
“	25	70 ÷ 95
“	15	45 ÷ 70
“	10	35 ÷ 60
“	5	25 ÷ 50
passante % al setaccio UNI da mm.	2	18 ÷ 38
“	0,4	6 ÷ 20
“	0,18	4 ÷ 14
“	0,075	3 ÷ 8
 - Le caratteristiche del conglomerato dovranno comunque rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Contenuto di bitume riferito agli inerti: 3,8% ÷ 4,8% in peso (C.N.R. 38/73)
 - Stabilità Marshall non inferiore a 800 daN (C.N.R. 30/73)
 - Scorrimento Marshall: 2 ÷ 4 mm.
 - Rigidezza Marshall non inferiore a 250 daN/mm (C.N.R. 30/73)
 - Percentuale dei vuoti intergranulari riempiti di bitume: 55 ÷ 65%
 - Percentuale dei vuoti residui Marshall compreso fra 5 e 8%
 - Percentuale di compattazione in opera: min 96% della densità Marshall
 - Percentuale dei vuoti residui in opera (C.N.R. 39/73) compreso fra 5 e 9%.
2. Solo dopo che tale operazione sarà stata completata sarà possibile asportare la segnaletica di cantiere e riattivare il transito veicolare.
3. L'autorizzato dovrà aver cura di ricaricare con conglomerato bituminoso gli eventuali assestamenti o cedimenti fino alla seconda fase di lavorazione. In questo periodo l'autorizzato dovrà garantire che il fondo stradale si mantenga in condizioni tali da garantire della circolazione stradale manlevando l'amministrazione comunale, e per essa i suoi funzionari e dipendenti, per effetto della concessione o dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 10 – Specifiche tecniche relative al ripristino dei manti stradali bituminosi a carico del Comune.

1. Trascorso un periodo non inferiore a mesi tre e non superiore a mesi sei dalla stesa dello strato di base, effettuati i ricarichi resi necessari degli assestamenti, si procederà alla seconda fase dei lavori consistente nelle lavorazioni che seguono su superfici calcolate secondo le modalità indicate al precedente art. 8: **(1)**
 - a) fresatura per uno spessore di cm. 3 della superficie così determinata al fine di ottenere il perfetto raccordo fra la superficie della pavimentazione preesistente e quella ripristinata;
 - b) stesa di uno strato bituminoso dello spessore di cm. 3 rispondente alle seguenti caratteristiche tecniche:
 - limiti granulometrici della miscela di aggregati:

passante % al crivello UNI da mm.	15	100
“	10	70 ÷ 90
“	5	40 ÷ 60



passante % al setaccio UNI da mm.	2	25 ÷ 38
“	0,4	11 ÷ 20
“	0,18	8 ÷ 15
“	0,075	5 ÷ 8

- Le caratteristiche del conglomerato dovranno comunque rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Contenuto di bitume riferito agli inerti: 5,0% ÷ 6,0% in peso (C.N.R. 38/73)
 - Stabilità Marshall non inferiore a 1000 daN (C.N.R. 30/73)
 - Scorrimento Marshall: 2 ÷ 4 mm.
 - Rigidezza Marshall non inferiore a 350 daN/mm (C.N.R. 30/73)
 - Percentuale dei vuoti intergranulari riempiti di bitume: 67 ÷ 80%
 - Percentuale dei vuoti residui Marshall compreso fra 3 e 6%
 - Percentuale di compattazione in opera: min 96% della densità Marshall
 - Percentuale dei vuoti residui in opera (C.N.R. 39/73) compreso fra 4 e 8%).

Art. 11 – Specifiche tecniche relative al ripristino di pavimentazioni lapidee e cementizie.

1. La prima fase dei lavori a carico dell'autorizzato si concluderà con la stesa di uno strato provvisorio di conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 8 compressi.
2. Entro i successivi tre mesi dovrà essere avviata e conclusa la seconda fase dei lavori effettuati dal Comune con spese interamente a carico del richiedente, consistente nella rimozione dello strato provvisorio di conglomerato bituminoso, nel ripristino del piano di posa, di norma da realizzare in “misto cementato”, e nella successiva ricollocazione in opera degli elementi lapidei o degli autobloccanti in cls. (1)
3. Nel corso dei lavori e nel periodo intermedio tra le due fasi, gli elementi lapidei rimossi dovranno essere accatastati a cura dell'autorizzato su area privata o su area indicata dall'Ufficio Tecnico. Nel caso di accatastamento su area pubblica dovranno in ogni caso essere rispettate le norme previste dal regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ivi compreso il pagamento del canone eventualmente dovuto per l'occupazione. L'eventuale integrazione del materiale di pavimentazione sarà a carico del concessionario.
4. In alternativa, in accordo con l'Ufficio Tecnico e disposto espressamente nel provvedimento autorizzatorio, è ammessa soluzione di continuità del cantiere dall'apertura fino al completamento dei lavori di ripristino della pavimentazione interamente a carico del richiedente. (1)

Art. 12 – Obblighi del richiedente

1. I richiedenti sono tenuti ad osservare delle norme per la tutela e circolazione strade così come previste dal codice della strada, dal suo regolamento e dai regolamenti comunali.
2. Nel compiere i lavori, nel fare depositi sulle strade e nell'impiantare il cantiere di lavoro, si dovranno inoltre osservare le norme in materia di igiene e sicurezza, comprese le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; dovranno inoltre essere adottate tutte le misure e cautele di comune prudenza per prevenire sinistri, nonché predisposta la segnaletica stradale d'obbligo.
3. Rimane l'obbligo in capo al richiedente del pagamento della TOSAP secondo le modalità prescritte nell'apposito Regolamento Comunale.
4. I lavori devono essere condotti con la maggior cura, in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti esistenti.

5. Per l'esecuzione delle lavorazioni, non specificatamente descritte nel presente regolamento, si devono osservare le norme tecniche vigenti in materia.

Art. 13 – Sanzioni

1. La Polizia Locale ed il Servizio Tecnico, per le rispettive competenze, provvederanno a far rispettare il presente Regolamento. (1)
2. Le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, quando ciò non costituisce violazione delle norme esistenti (Codice Penale, ecc.) o comunque previste dai regolamenti locali (Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, ecc.), saranno applicate ai sensi del Codice della Strada (art. 21 comma 4 del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992). (3)
3. Si applicherà in ogni caso la sanzione amministrativa da € 557,77 ad € 2.231,09 nelle seguenti circostanze:
 - a) manomissione di suolo pubblico senza la prescritta Autorizzazione o con autorizzazione scaduta;
 - b) mancato rispetto delle norme tecniche di esecuzione di scavi e ripristini nonché dei tempi di esecuzione degli stessi di cui al presente regolamento;
 - c) incuria nel mantenimento a livello dei ripristini, per materiale sparso sulla sede stradale, per carenza di segnaletica, ecc. (3)

Art. 14 – (4)

- (1) *Comma modificato con D.C.C. n. .../2020*
- (2) *Comma soppresso con D.C.C. n. .../2020*
- (3) *Comma aggiunto con D.C.C. n. .../2020*
- (4) *Articolo soppresso con D.C.C. n. .../2020*

MODALITA' TIPO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE

STRADE CON CARREGGIATA SINO A 4,00 MT.




figura 1 scavo longitudinale alla carreggiata




figura 2 scavo trasversale alla carreggiata




figura 3 scavo trasversale alla carreggiata




figura 4 doppio scavo trasversale alla carreggiata




figura 5 scavi multipli




figura 6 scavi multipli



MODALITA' TIPO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE

STRADE CON CARREGGIATA OLTRE 4,00 MT.



area di scavo



area di ripristino




figura 7

scavo longitudinale alla carreggiata




figura 8

scavo trasversale alla carreggiata






figura 9

scavo trasversale alla carreggiata




figura 10

doppio scavo trasversale alla carreggiata



MODALITA' TIPO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE

STRADE CON CARREGGIATA OLTRE 4,00 MT.




figura 11 scavo longitudinale e trasversale




figura 12 scavi multipli






figura 13 scavi multipli




figura 14 scavo al centro della strada

